

Proponente: 16.B
Proposta: 2018/972

del 11/06/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 914

del 11/06/2018

**SERVIZI AI CITTADINI, CULTURA DELLA SICUREZZA,
LEGALITA', PARI OPPORTUNITA'**

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA
BERGONZI N. 6, 2° P., INT. 11 - OSPITALITA' NON AUTORIZZATA -
DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

IL DIRIGENTE

premesso che:

- l'inquilina - le cui generalità sono indicate nell'ALLEGATO A al presente atto - è assegnataria dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sito a R.E. in Via Bergonzi n. 6, 2° p., int. 11;
- il 15 gennaio 2014 presentava, a favore del figlio, allora 45enne - le cui generalità sono pure indicate nell'ALLEGATO A – un'istanza di convivenza quadriennale, presso l'alloggio assegnatole, finalizzata alla modificazione del nucleo avente diritto al medesimo, mediante inclusione del figlio stesso (l.r. E.-R. n. 24/2001, art. 27, 2° comma; regolamento comunale per le ospitalità negli alloggi di ERP: delib. consiliare n. 5936/88 del 14-05-2012, all. D, art. 5);
- decorso il quadriennio di convivenza, l'Uff. Casa, con nota racc. n. 36 del 1° febbraio u.s. (ricevuta il giorno 7 succ.), prescriveva all'inquilina la presentazione, al medesimo ufficio, dell'istanza di modificazione del nucleo, entro tre mesi dal compimento del quadriennio (reg. cit, art. 5, 10° comma), e cioè entro il 14 aprile u.s., ammonendola che la mancata presentazione avrebbe comportato l'archiviazione senza esito del procedimento;
- il termine intimato spirava senza che l'inquilina si attivasse, neppure telefonicamente, presso l'Uff. Casa;

considerato che:

- alla scadenza del citato termine, persisteva, presso l'indirizzo dell'alloggio e nella scheda di famiglia dell'assegnataria, la residenza anagrafica del figlio; pertanto, con ulteriore nota n. 117 del 23 aprile u.s., si avvisava l'inquilina che tale presenza anagrafica, stante l'omessa istanza per l'inclusione nel nucleo avente diritto, si configurava come priva di autorizzazione e, pertanto, la si invitava a dichiarare un'ospitalità temporanea (art. 7 reg. comun. cit.), ammonendola che, in mancanza, l'ospitalità sarebbe stata considerata abusiva e che ciò avrebbe costituito "grave violazione del regolamento d'uso degli alloggi" (reg. comun. cit., art. 1, 5° comma, più sotto enunciato);
- il suddetto invito è stato notificato all'inquilina lo scorso 8 maggio e pertanto il termine intimato per adempiere è scaduto l'8 giugno u.s., senza che l'inquilina abbia ottemperato, né abbia coltivato alcun contraddittorio con l'Uff. Casa; perciò, l'ufficio ritiene raggiunto l'"accertamento dei fatti" in ordine alla violazione del cit. regolamento comunale e della legge regionale sull'ERP;

vista la l. Reg. E.-R. 8 agosto 2001 n. 24 e succ. modif. e integr., ed in particolare l'art. 30 comma 1, lett. b); visto il più volte citato regolamento comunale sulle ospitalità, di cui si richiama qui, in particolare l'art. 1, 5° comma: "La permanenza di un soggetto presso l'alloggio, che si protragga per più di tre mesi e che non sia stata autorizzata ai sensi del presente regolamento, si configura come grave violazione del regolamento d'uso degli alloggi; l'avvenuta iscrizione anagrafica di un soggetto all'indirizzo dell'assegnatario non implica il superamento delle prescrizioni di cui al presente regolamento",

d i c h i a r a

l'inquilina decaduta dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito a R.E. in Via Bergonzi n. 6, 2° p., int. 11;

ordina

all'inquilina, nonché a chiunque altro lo occupi, il rilascio immediato dell'alloggio, libero da persone e cose, mediante riconsegna delle chiavi all'ACER;

fa presente

all'inquilina, nonché a chiunque altro occupi l'alloggio, che:

- il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'inquilina e di chiunque occupi l'alloggio, ha natura definitiva e non è soggetto a proroghe;
- a partire dalla data di emissione del presente provvedimento - ai sensi del combinato disposto dell'art. 30, comma 3, della l.r. succitata - è dovuto all'ACER di R.E. il pagamento del canone di locazione maggiorato, il cui importo sarà successivamente comunicato a cura dell'ente gestore stesso;
- ai sensi del regolamento comunale sull'ERP (delib. consiliare n. 110 del 06-06-2016 – art. 17, 2° comma), l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa – su istanza dell'interessata e **limitatamente all'effetto del rilascio** – qualora nel nucleo siano presenti persone ultra75enni;
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.